



## LA GIUNTA COMUNALE

Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, resa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del TUEL

Il Segretario Comunale  
Valeria Dott.ssa CURELLI

---

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 30.03.2019 è stata istituita la Tariffa corrispettiva in modalità binomia;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 06.05.2022 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 del prelievo in forma trinomia, in sostituzione della precedente modalità binomia,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in adeguamento al TQRIF;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/05/2022, con cui si è preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani MTR per gli anni 2022-2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, elaborato dal Gestore del servizio Econet S.r.l., già approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22/04/2022;

Dato atto che il suddetto piano è stato redatto in conformità alla normativa vigente ed ai sensi delle deliberazioni di ARERA;

Acclarato che la competenza a deliberare le tariffe e le aliquote della TARI è posta in capo ai singoli Comuni, in virtù del disposto dell'art. 1 commi 683, della L. 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 42, comma 2 lettera f) del TUEL.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 17 del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in adeguamento al TQRIF, "1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. In particolare la Tariffa Corrispettiva deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, secondo la disciplina disposta da ARERA";
- ai sensi dell'art. 19 del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva in adeguamento al TQRIF, "1. La Tariffa Corrispettiva è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria. 2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99 e dalle disposizioni del presente regolamento. 3. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato da norme statali. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 4. Resta salva la facoltà di modificare le tariffe in corso d'anno in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ai sensi dell'art. 54, del D.lgs. 446/1997, nei limiti del PEF validato";

Dato atto che il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare n.2/DF del 22 novembre 2019, rileva che gli atti concernenti la Tariffa Corrispettiva non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui all'art.13, comma 15, D.l. n.201/2011 relativo al Tributo, sebbene, in caso di trasmissione, le delibere siano comunque oggetto di pubblicazione;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022 che prevede l'aggiunta all'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, del seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Dato atto che:

- la legge n. 197/2022, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", all'art. 1, comma 775, prevede che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". Tale proroga fa seguito a quanto già determinato con decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;
- nella seduta del 18/04/2023, la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ha espresso Parere favorevole al differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio degli enti locali;
- con decreto del 19/04/2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26/04/2023, il Ministero dell'Interno ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Vista la comunicazione PEC 18/04/2023 acquisita al protocollo dell'ente al n. 1085 del 19/04/2023 con cui la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa

corrispettiva attraverso il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, ha trasmesso:

- Tariffe anno 2023 distinte in Utenze domestiche e Utenze non domestiche;
- Addendum Anno 2023 – Tariffe Igiene Ambientale;

Ritenuto, in merito alla propria competenza, di richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2021, n.11290, la quale ha qualificato la Tariffa corrispettiva come entrata di natura patrimoniale, cosicché la competenza all'approvazione delle tariffe sarebbe in capo alla Giunta Comunale, non operando la deroga, prevista dell'art. 1 comma 683, legge n. 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le tariffe della TARI, ma non della Tariffa Corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge n. 147/2013;

Dato atto della necessità di deliberare le tariffe in relazione ai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario elaborato dal Gestore Econet S.r.l., validato dall'Ente territorialmente competente, ed ai sensi del vigente regolamento comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli;

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/05/2022 si è preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani MTR per gli anni 2022-2025 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, elaborato dal Gestore del servizio Econet S.r.l., già approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 17 del 22/04/2022, come validato da Paragon Business Advisors S.r.l. in data 22/04/2022;
2. di approvare le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva anno 2023 (Allegato A), tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche, elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per gli anni 2022-2025;
3. di approvare l'addendum – Tariffa Igiene Ambientale Anno 2023 (Allegato B);

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2023;
5. di procedere, anche se non sussiste obbligo in quanto entrata di natura patrimoniale, alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
6. stante l'urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti, con successiva votazione unanime favorevole, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
SOLFERINI Maurizio

Il SEGRETARIO  
CURELLI Dott.ssa Valeria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/05/2023 al 15/06/2023 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Terzo, li \_\_\_\_\_

Il SEGRETARIO  
CURELLI Dott.ssa Valeria

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26.04.2023**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il SEGRETARIO  
CURELLI Dott.ssa Valeria